



COMUNE DI CODOGNO

Provincia di Lodi

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO SCUOLABUS

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 30 del 22 marzo 2007

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 22 del 24 marzo 2010

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 85 del 25 novembre 2010

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 27 febbraio 2014

Ripubblicato dal 11 marzo 2014 al 26 marzo 2014 - In vigore dal 27 marzo 2014

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 28 marzo 2017 - In vigore dal 23 aprile 2017

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico, inteso quale intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del diritto allo studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni.
2. Il servizio è realizzato dal Comune di Codogno in base alle norme stabilite dal D.M. 31.01.1997, dalla Circ. 11 Marzo 1997, n. 23/97 e dalla L.R. n. 31/1980 "Diritto allo studio. Norme di attuazione", compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

ARTICOLO 2

Utenti del Servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado che frequentano le scuole del territorio comunale, secondo il calendario scolastico annualmente stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione, dalla Regione Lombardia e dagli istituti scolastici stessi.
2. Il servizio può essere erogato anche agli alunni delle scuole paritarie cittadine secondo le modalità stabilite da apposite convenzioni.
3. Il servizio è erogato esclusivamente agli alunni residenti ovvero domiciliati in Comune di Codogno, ed è assicurato solo agli aventi residenza ovvero domicilio ufficiale ad almeno due chilometri dalla scuola frequentata. Non sarà in nessun caso fornito a coloro che risiedono a distanze inferiori ai 500 m dalla scuola, salvo motivate e particolari situazioni di disagio che il Comune di Codogno si riserva di valutare e/o di risolvere anche con modalità alternative.

ARTICOLO 3

Organizzazione del Servizio

1. L'amministrazione comunale garantisce il servizio di trasporto scolastico dal lunedì al venerdì in orario sia antimeridiano che pomeridiano.

2. Il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni, nonché il servizio al sabato, non sono garantiti.
3. I percorsi, le fermate e gli orari vengono determinati annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico, nel piano annuale approvato con provvedimento del funzionario responsabile del servizio manutenzioni e trasporti del comune di Codogno.
4. Nella predisposizione del piano annuale si terrà conto della migliore funzionalità ed efficacia del servizio ai fini di soddisfare le domande di iscrizione nel maggior numero possibile. Esso sarà predisposto seguendo i seguenti criteri:
 - a) prioritariamente saranno individuate le fermate necessarie a garantire il servizio ai residenti in cascine, frazioni ovvero polo industriale
 - b) successivamente saranno individuati secondo criteri di sicurezza per l'utenza e ottimizzazione del servizio i punti di raccolta principali, baricentrici rispetto alle domande presentate, che garantiscano il rispetto delle tempistiche scolastiche;
 - c) ulteriori fermate necessarie alla gestione di situazioni particolari potranno essere individuate solo successivamente e nel caso i tragitti e il rispetto delle tempistiche lo consentano.
5. Gli itinerari verranno articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendano lungo le strade pubbliche o di uso pubblico, non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto.
6. La fermata prevista dovrà essere la medesima per la salita e discesa del bambino
7. L'Amministrazione Comunale curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori, siano coperti da idonea polizza assicurativa.

ARTICOLO 4

Modalità di presentazione della domanda

1. Coloro che intendono usufruire del servizio di trasporto dovranno presentare entro il 30 giugno di ogni anno apposita domanda utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune di Codogno.

2. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento, e, più specificamente, di quelle relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio. Le domande di iscrizione non recanti regolare sottoscrizione non saranno accettate.
3. Non saranno accolte le richieste presentate da utenti che non risultino in regola con i pagamenti relativi agli anni scolastici precedenti, fatti salvi i casi in cui l'irregolarità sia collegabile a situazioni di disagio-economico accertate dai servizi sociali comunali e a condizione che la non ammissione al servizio costituisca pregiudizio per l'alunno. I pagamenti insoluti potranno essere regolarizzati entro il medesimo termine fissato per la presentazione delle domande

ARTICOLO 5

Formazione della graduatoria e ammissione al servizio

1. Entro il mese di luglio successivo alla data di presentazione delle domande il Comune di Codogno procederà alla formazione di una graduatoria provvisoria inerente le sole domande pervenute entro la regolare data di scadenza.
2. La graduatoria sarà formulata seguendo i seguenti criteri:
 - a) Garanzia del servizio agli aventi residenza o domicilio ufficiale oltre i 2 Km di distanza casa – scuola, in abitazioni poste in agglomerati abitativi di campagna, frazioni ovvero all'interno del polo industriale;
 - b) Formazione di una graduatoria tra le altre richieste pervenute in base al seguente ordine di priorità:
 - b/1 - distanza della residenza o domicilio ufficiale dal plesso scolastico;
 - b/2 - a parità di distanza, età inferiore.
 - b/3 – a parità dei precedenti criteri, ordine di presentazione della domanda
3. Solo qualora sui singoli tragitti, una volta formulata la graduatoria come sopra descritta, si verifichi ancora disponibilità di posti, questi potranno essere assegnati a utenti non

residenti che dimorino abitualmente sul territorio comunale per semplici motivi di organizzazione familiare.

4. Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a ciascun percorso stabilito, si registri un esubero di richieste, esse andranno a formare una lista di attesa, che terrà conto delle priorità sopra indicate. Sia la graduatoria che la lista di attesa verranno approvate con provvedimento del funzionario responsabile del servizio istruzione e cultura.
5. Il servizio è utilizzabile anche dagli alunni diversamente abili a condizione che non necessitino di alcuna forma di assistenza specifica. Diverse esigenze dovranno essere valutate congiuntamente ai servizi sociali comunali.
6. Per la sua particolarità, il trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia verrà attivato esclusivamente in presenza di almeno tre richieste.
7. La graduatoria provvisoria così formata sarà pubblicata e su di essa verranno concessi dieci giorni per la presentazione di ricorsi, ove per ricorso si intende esclusivamente quanto riferibile agli elementi utili per un corretto inserimento nella graduatoria stessa. Successivamente, il servizio istruzione e cultura provvederà all'approvazione definitiva delle graduatorie con determina del funzionario responsabile.
8. Ai genitori dei bambini verrà data risposta scritta in merito all'esito dell'istanza entro cinque giorni lavorativi dall'inizio dell'anno scolastico.
9. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, anche qualora riguardino alunni residenti oltre i 2 km, in cascine, frazioni e polo industriale, verranno inserite solo successivamente in base all'ordine di presentazione in calce alla graduatoria già approvata e potranno essere accolte solo compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio qualora sui tragitti già definiti si verifichi la necessaria disponibilità, e fino ad esaurimento dei posti. Esse potranno essere accolte: dal 1 di ottobre se presentate tra il 1 luglio ed il 31 agosto; decorsi trenta giorni dalla richiesta per quelle presentate dopo tale data.
10. Su ogni scuolabus verrà tenuto disponibile un posto per le domande presentate in corso d'anno per bambini neo-residenti e quindi neo-iscritti alle scuole cittadine, che risiedano oltre i 2 km di distanza dalla scuola. Non si darà luogo all'utilizzo di tale riserva nel caso in cui la famiglia del bambino risulti residente in Codogno da almeno 30 giorni prima della

scadenza stabilita per le iscrizioni, ed il bambino frequenti la scuola in Codogno sin dall'inizio dell'anno.

11. Agli utenti ammessi ad usufruire del servizio di trasporto tramite scuolabus verrà rilasciata apposita tessera valida esclusivamente per l'intero anno scolastico, da esibire al momento della salita sul mezzo.

ARTICOLO 6

Rinuncia al servizio

1. Le rinunce al servizio potranno essere effettuate senza alcun costo entro il giorno antecedente l'inizio dell'anno scolastico; diversamente, il pagamento sarà comunque dovuto secondo la seguente graduazione:
 - a) non sarà dovuto alcun pagamento qualora il ritiro tardivo arrivi entro la data del 30 settembre, e consegua a puro disguido di mancata comunicazione e il servizio non sia mai stato utilizzato nonché a tassativa condizione che il posto precedentemente assegnato possa essere attribuito ad altro utente. Diversamente sarà dovuta l'intera quota annuale;
 - b) sarà dovuto il pagamento della prima rata fissa di € 40,00 qualora il ritiro tardivo arrivi entro la data del 30 settembre, il servizio sia stato utilizzato nonché a tassativa condizione che il posto precedentemente assegnato possa essere attribuito ad altro utente. Diversamente sarà dovuta l'intera quota annuale;
 - c) non saranno concesse riduzioni di tariffa per ritiri o rinunce presentate oltre la data del 30 settembre.
2. Il diritto al servizio cessa in ogni caso automaticamente in caso di trasferimento della famiglia qualora sul mezzo che effettua il servizio per la zona di nuova residenza non vi siano posti disponibili. La decadenza del diritto non comporta alcun rimborso.

ARTICOLO 7

Tariffe e modalità di pagamento

1. Per l'erogazione del servizio di trasporto scolastico è prevista una tariffa quale contribuzione a carico della famiglie ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 31/1980. La

tariffa sarà stabilita annualmente con delibera della giunta comunale secondo i seguenti principi:

- a) differenziazione in base a fasce definite in proporzione al reddito ISEE di appartenenza;
 - b) tariffazione agevolata nella misura di un terzo per i residenti oltre i 2 km, in cascine, frazioni o polo industriale;
 - c) gratuità per diversamente abili e terzo fratello trasportato.
2. Il pagamento della tariffa avverrà con le seguenti modalità:
- a) quota fissa di € 40,00 da versare a seguito di emissione di bollettino di pagamento da parte dell'ufficio istruzione del Comune di Codogno entro il mese di settembre dell'anno scolastico in corso;
 - b) pagamento a saldo da versare entro il mese di febbraio dell'anno scolastico in corso, a seguito di emissione di bollettino di pagamento da parte dell'ufficio istruzione del Comune di Codogno.

Articolo 8

Responsabilità delle famiglie

1. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus – casa non potrà costituire onere a suo carico. Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio; in caso di impedimento devono espressamente delegare in sede di iscrizione un altro familiare o, comunque, un adulto maggiorenne di riferimento. In casi eccezionali, ulteriori deleghe potranno essere presentate in corso d'anno, anche direttamente all'autista, su apposito modulo debitamente sottoscritto.

L'accettazione dell'obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus è condizione indispensabile per accedere al servizio

La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità. Non può essere attribuita all'autista o all'accompagnatore, presente sullo scuolabus per l'infanzia, alcuna responsabilità per fatti accaduti durante detto percorso.

2. Nel caso di alunni che frequentano la scuola secondaria di 1° grado la famiglia può autorizzare a lasciare il bambino alla fermata affinché rientri autonomamente

all'abitazione; in tal caso dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione da ambedue i genitori, nella quale la famiglia si assume ogni responsabilità in merito. L'amministrazione comunale si riserva comunque di negare tale autorizzazione qualora rilevi la sussistenza di situazioni di pericolo per la sicurezza del bambino.

3. Nei casi in cui il genitore o chi da lui delegato non fosse presente alla fermata per il ritiro del figlio, l'alunno non verrà fatto scendere dall'automezzo e al termine del giro sarà dato in consegna al posto di pubblica sicurezza più vicino, a meno che il genitore o l'adulto dallo stesso delegato al ritiro del bambino, non sia presente alla fermata successiva. Se la situazione sopradescritta dovesse ripetersi più di due volte, il servizio sarà sospeso ed i genitori dovranno motivare il loro comportamento, oltre ad impegnarsi a ritirare il proprio figlio alla fermata.
4. E' inteso che le famiglie dovranno accompagnare i bambini nonché attenderli in prossimità del cartello stradale segnaletico che individua la fermata del mezzo; lo scuolabus non effettuerà altre soste o fermate lungo il proprio percorso.
5. L'iscrizione al servizio comporta il suo utilizzo con continuità e regolarità. Al fine di evitare possibili disguidi, le famiglie dovranno comunicare tempestivamente agli insegnanti e agli addetti (autista e/o accompagnatore) eventuali giorni e/o periodi di non utilizzo del servizio stesso.
6. Per facilitare le operazioni di controllo e conseguentemente la sicurezza degli utenti, non è ammessa alcuna occasionale variazione delle fermate di salita o di discesa individuate all'atto dell'iscrizione.
7. Il servizio di assistenza sullo scuolabus è garantito solo sui mezzi sui quali siano trasportati i bambini della scuola dell'infanzia come previsto all'art. 2 D.M. 31.01.1997; in tal caso l'obbligo di sorveglianza dell'assistente è esteso a tutti i bambini presenti sul mezzo. Pertanto, se presente, l'accompagnatore svolgerà le seguenti funzioni:
 - a) Curare le operazioni di salita e discesa dei bambini dallo scuolabus;
 - b) Curare la consegna dei bambini agli insegnanti o al personale ausiliario, e al ritorno curare il loro ritiro, con modalità da determinare in accordo con la scuola in modo da evitare situazioni di pericolo o disservizi;
 - c) Sorvegliare i bambini durante il percorso dello scuolabus, avendo cura di evitare tutte le situazioni che possono lederne la sicurezza;

- d) L'accompagnatore non procederà a consegnare il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati, individuati secondo le modalità sopra indicate.

ARTICOLO 9

Utilizzi diversi del servizio

1. Assolta la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico l'amministrazione comunale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse economiche, può utilizzare i propri automezzi per organizzare il servizio di trasporto per gite o visite guidate, spettacoli teatrali, iniziative di carattere culturale e formativo esclusivamente a favore della scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado. Le richieste saranno soddisfatte dando priorità alle uscite didattiche sul territorio comunale e comuni limitrofi. Nel caso in cui l'uscita didattica richieda lo spostamento presso luoghi più distanti, ne verrà valutata la fattibilità, dandone tempestiva comunicazione all'istituzione scolastica.
2. Al fine di consentire la migliore gestione di tali servizi, le istituzioni scolastiche saranno invitate a predisporre all'inizio di ogni anno scolastico un piano delle uscite didattiche. Nella predisposizione della programmazione delle uscite sarà riconosciuta una priorità alle uscite che rientrano o si collegano a progetti inseriti nei piani dell'offerta formativa predisposti in collaborazione con l'ente locale. In caso di uscite impreviste e comunque al di fuori del piano programmato la richiesta dovrà essere presentata all'ufficio manutenzioni comunale almeno 10 gg. prima.
3. Le attività sopra descritte possono svolgersi anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
4. Durante le attività extrascolastiche (Centri Estivi), lo scuolabus comunale potrà essere messo a disposizione, a discrezione dell'amministrazione comunale, per i trasporti ordinari (casa – sede del centro estivo) e per le uscite/gite programmate all'interno delle attività.

ARTICOLO 10

Comportamento degli utenti e sanzioni

1. Durante gli spostamenti gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto ed in particolare:
 - a) rimanere seduti per tutto il percorso assumendo un comportamento corretto e ove presenti utilizzare le cinture di sicurezza;
 - b) non recare disturbo al personale ed ai compagni;
 - c) non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi (temperini, petardi, ecc.)

2. In caso di comportamento scorretto saranno adottate, secondo il criterio della correlazione alla gravità dell'infrazione e al pregiudizio che questa potrebbe arrecare al regolare funzionamento del servizio, le seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione scritta indirizzata al genitore;
 - b) sospensione dal servizio per un periodo massimo di giorni 5 in caso di particolare gravità ovvero dopo due segnalazioni scritte per episodi che comportino rischi per l'incolumità delle persone e pregiudizi per il servizio nonché in caso di comportamento recidivo;
 - c) esclusione dal servizio per l'intero anno scolastico in corso qualora il ripetersi degli episodi di comportamento scorretto determinino la sospensione oltre la seconda volta.
3. I genitori del minore saranno in ogni caso tenuti a risarcire i danni eventualmente causati all'automezzo, previa quantificazione degli stessi da parte dell'ufficio tecnico comunale. Il pagamento dell'importo sarà preceduto da regolare contestazione del danno arrecato mediante raccomandata a/r. I genitori, nei cinque giorni dalla data di notifica dell'inadempienza, potranno presentare le proprie controdeduzioni.